

AGRIFONDO

Fondo Pensione Complementare (autorizzazione COVIP n. 157)

Roma, 22 giugno 2007

A tutte le Aziende Il.ss.

Circolare n. 2/2007

Oggetto: inclusione in Agrifondo dei dipendenti della Confederazione Italiana Agricoltori, dei dipendenti di Confagricoltura e degli Enti ad essi collegati, dei lavoratori del comparto Pesca Marittima e dei dipendenti della Fondazione Enpaia

In data 14 dicembre 2006, con atto pubblico, le OO.SS datoriali COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CIA e quelle dei lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e CONFEDERDIA, hanno dato vita al Fondo Pensione AGRIFONDO, nella forma giuridica di Associazione riconosciuta. In data 13 Aprile 2007, il Fondo ha ottenuto, da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ed è stato iscritto all'Albo dei Fondi Pensione negoziali al n. 157.

Il Fondo Pensione AGRIFONDO è un Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli e settori affini, finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Si fa presente che ulteriori informazioni e documenti, fra cui l'Accordo Istitutivo, lo Statuto, la Nota Informativa e il modulo di adesione, sono reperibili, oltre che sul sito www.agrifondo.it, anche presso le strutture delle predette Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possono aderire ad Agrifondo, oltre ai lavoratori indicati nella Circolare n. 1/2007, anche i lavoratori ai quali si applicano i seguenti contratti, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo il 21 giugno 2007:

- CCNL Pesca marittima sottoscritto l'8 marzo 2005 e successivo accordo del 7/05/2007;
- Accordo collettivo aziendale per i dipendenti Fondazione Enpaia sottoscritto l'8/06/2007;
- Accordo collettivo aziendale per i dipendenti della Confederazione Italiana Agricoltori (compresi gli Enti e le Società collegate) sottoscritto l'11 giugno 2007;
- Accordo collettivo aziendale per i dipendenti di Confagricoltura (compresi gli Enti e le Società collegate) deliberato dal Comitato Direttivo Confederale il 31/01/2007 e recepito dalla Commissione di Rappresentanza di tutto il personale il 12/06/2007;

La misura della contribuzione da corrispondere, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, è definita nei contratti sopra menzionati come riportato nella tabella seguente:

Destinatari	Quota TFR	Contributo a carico del lavoratore ¹	Contributo a carico del datore di lavoro	Periodicità
Lavoratori ai quali si applica il CCNL della PESCA MARITTIMA				
Già occupati al 28/04/1993	3,00% ³	1,50% ²	1,50% ²	Mensile
Occupati dopo il 28/04/1993	100,00%	1,50% ²	1,50% ²	Mensile
Lavoratori ai quali si applica l'Accordo con la FONDAZIONE ENPAIA				
Già occupati al 28/04/1993	50,00% ⁵	1,20% ⁴	1,20% ⁴	Mensile
Occupati dopo il 28/04/1993	100,00%	1,20% ⁴	1,20% ⁴	Mensile
Lavoratori ai quali si applica l'Accordo con la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI				
Già occupati al 28/04/1993	50,00% ⁵	0,55%	1,55%	Mensile
Occupati dopo il 28/04/1993	100,00%	0,55%	1,55%	Mensile
Lavoratori ai quali si applica l'Accordo con la CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA AGRICOLTURA ITALIANA				
Già occupati al 28/04/1993	50,00% ⁵	0,00%	0,00%	Mensile
Occupati dopo il 28/04/1993	100,00%	0,00%	0,00%	Mensile

- 1) misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore;
- 2) in percentuale del MMG (Minimo Monetario Garantito);
- 3) in percentuale della retribuzione prevista dal MMG. Il lavoratore può scegliere in alternativa, di versare l'intero flusso di TFR.
- 4) in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- 5) il lavoratore può scegliere in alternativa, di versare l'intero flusso di TFR.

In relazione agli obblighi informativi posti a capo delle aziende ai sensi dell'art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005, si fa presente che, qualora i lavoratori delle categorie sopra citate non manifestino entro i termini previsti dalla legge, alcuna volontà in ordine all'utilizzo del TFR, i relativi datori di lavoro sono tenuti a conferire il TFR sulla posizione pensionistica del lavoratore che sarà aperta nell'ambito del Fondo Pensione AGRIFONDO, rappresentando quest'ultimo il Fondo negoziale di riferimento del comparto. Si ricorda, infine, che, per i lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, il predetto termine scade il 30 giugno 2007; per quelli assunti successivamente decorsi sei mesi dalla data di assunzione.

Qualora i lavoratori di cui sopra, intendessero non aderire ad alcuna forma di Previdenza Complementare (tale volontà dovrà essere manifestata nell'apposita sezione del modello TFR 1 e TFR 2 di cui appresso) e quindi di non versare il proprio TFR al Fondo, detto TFR:

- resterà presso l'azienda, se questa ha un numero di dipendenti inferiore a 50 unità;
- sarà versato al Fondo di Tesoreria, istituito presso l'INPS, se l'azienda ha un numero di dipendenti pari ad almeno 50 unità.

Si ricorda che, unitamente al modulo di adesione il lavoratore dovrà sottoscrivere anche i modelli TFR 1 (se lavoratore assunto al 31 dicembre 2006) e TFR 2 (se lavoratore assunto dal 1° gennaio 2007).

Al fine di agevolare lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di competenza delle aziende, si forniscono, di seguito, le principali informazioni in ordine al funzionamento delle adesioni e dei versamenti ad AGRIFONDO.

-REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA – la registrazione dell'azienda viene effettuata on line tramite accesso al sito www.agrifondo.it. Successivamente, a mezzo mail, vengono inviati il codice utente e il pin, necessari per accedere ai servizi on-line nell'aria riservata alle aziende.

1) Adesione esplicita - L'adesione si realizza a seguito della compilazione del modulo di adesione (reperibile sul sito www.agrifondo.it), da parte del lavoratore, che avrà cura di leggere preventivamente la nota informativa e lo statuto del Fondo (reperibile sul sito www.agrifondo.it), oltre che dall'azienda per le parti di competenza. Il modulo di adesione va compilato on line tramite accesso al sito

www.agrifondo.it ed inviato telematicamente. Il modulo cartaceo stampato dalla procedura on line, datato e sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro in quattro copie: una rimane all'azienda, una al lavoratore e due vanno inviate dal datore di lavoro al Fondo, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione, al seguente indirizzo: **Fondo Pensione AGRIFONDO c/o Fondazione ENPAIA Viale Beethoven 48 00144 Roma** (il Consiglio di Amministrazione di AGRIFONDO ha attribuito alla Fondazione ENPAIA lo svolgimento delle attività di natura gestionale ed amministrativa del Fondo). Una volta acquisito il modulo, AGRIFONDO, entro 30 giorni dalla sua ricezione, procederà ad informare l'aderente dell'avvenuta iscrizione con un'apposita comunicazione.

2) Adesione tacita - Se entro il 30 giugno 2007 (per chi è in servizio al 31 dicembre 2006) o entro sei mesi dall'assunzione (per chi è assunto dal 1° gennaio 2007) il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al Fondo Pensione AGRIFONDO. *In questo caso, il datore di lavoro dovrà indicare i dati anagrafici e l'inquadramento relativo al /ai lavoratore/ri silenti riportandoli sull'apposito modulo (Modulo adesione tacita) reperibile sul sito www.agrifondo.it. ed inviarlo telematicamente; il modulo cartaceo stampato dalla procedura on line va inviato al seguente indirizzo: Fondo Pensione AGRIFONDO c/o Fondazione ENPAIA Viale Beethoven 48 00144 Roma entro il 30 Luglio 2007* per i lavoratori assunti alla data del 31/12/2006. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007, tale modulo dovrà essere inviato entro 15 giorni successivi alla scadenza del semestre dall'assunzione. Ricevuto il modulo, AGRIFONDO procederà, automaticamente all'iscrizione del/dei lavoratore/i dandone comunicazione agli stessi.

Ovviamente nel caso in cui, prima della scadenza del semestre di silenzio assenso, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà di destinazione del TFR, il TFR medesimo non va versato ad AGRIFONDO, bensì liquidato al lavoratore. Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi: anche in tal caso, se il lavoratore non abbia manifestato espressamente la propria volontà di destinazione del TFR prima della cessazione del rapporto di lavoro, il TFR medesimo non va versato ad AGRIFONDO, bensì liquidato al lavoratore.

3) Contributi facoltativi - il lavoratore ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi dichiarandoli nel modulo di adesione.

4) Decorrenza e periodicità dei versamenti - Nel caso di adesione esplicita, l'adesione decorre dalla data di sottoscrizione del modulo; il TFR da versare ad AGRIFONDO va conteggiato a partire dal mese di paga della predetta data di sottoscrizione. I flussi contributivi, relativi alle adesioni esplicite effettuate sino al 30 giugno 2007, devono essere versati a partire dal 1° luglio 2007 e comunque entro il 20/07/2007.

In presenza di adesione tacita, l'adesione medesima ha effetto:

- dall'1/07/2007, per i lavoratori assunti al 31/12/2006. Il TFR da versare ad AGRIFONDO va conteggiato a partire dal 1° luglio 2007 e dovrà essere versato al Fondo entro il 20 agosto 2007;
- dal primo giorno successivo alla decorrenza di sei mesi dalla data di assunzione, per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007. Il TFR da versare ad AGRIFONDO va conteggiato a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza del semestre di assunzione e dovrà essere versato al Fondo entro il 20 del mese successivo.

Tutti i successivi versamenti contributivi andranno effettuati entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle modalità di seguito indicate.

5) Quota associativa - per il 2007 è stata fissata, a carico dell'aderente, in € 10,00. Tale quota sarà prelevata dal flusso contributivo in ragione di € 1,67 al mese.

Si precisa inoltre che, nell'Accordo Istitutivo, sottoscritto fra le Organizzazioni Sindacali datoriali e quelle dei lavoratori, è stato sancito che, le aziende che si assoceranno ad AGRIFONDO, dovranno versare, una tantum, nella fase di avvio, un contributo pari ad € 2,58. Questo importo dovrà essere versato, unitamente al primo versamento contributivo e dovrà essere indicato nella distinta di contribuzione.

6) Distinta di contribuzione - Ogni versamento dovrà essere effettuato previa compilazione della distinta di contribuzione. La distinta, reperibile sul sito www.agrifondo.it dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere inviata, telematicamente, attraverso l'accesso dedicato ai datori di lavoro, presente sul sito ed eseguendo la procedura indicata, oppure inviata al Fondo Pensione AGRIFONDO c/o Fondazione ENPAIA Viale Beethoven 48, 00144 Roma.

7) Modalità operative di versamento - Il versamento dei contributi e del TFR ad AGRIFONDO va effettuato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario presso la Banca Depositaria: **Istituto Centrale delle Banche Popolari sede di**

Milano, sul c/c intestato a AGRIFONDO CONTO RACCOLTA n. 6730100/46 ABI 05000 CAB 1600 CIN A .

Sarà necessario, riportare, nella causale del bonifico i seguenti dati di riferimento:

Codice utente dell'azienda registrata ad Agrifondo, mese ed anno di competenza della contribuzione.

Il costo del bonifico sarà a carico del datore di lavoro. A ciascun bonifico dovrà corrispondere una sola distinta di versamento. Affinché possa agevolmente riscontrarsi la perfetta coincidenza tra le somme dichiarate e quelle versate, si raccomanda di indicare nel bonifico l'importo totale esatto risultante dalla distinta di contribuzione.

8) Omesso o ritardato versamento - In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi contrattualmente dovuti, secondo quanto espressamente previsto nello Statuto di AGRIFONDO, all'art. 8 comma 11, il datore di lavoro sarà tenuto ad operare:

- il versamento dei contributi dovuti, che saranno accreditati sulle posizioni individuali degli aderenti interessati;
- il versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di ritardato versamento, che sarà accreditata sulle posizioni individuali degli aderenti interessati;
- il versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso di riferimento BCE al 31 Dicembre di ogni anno maggiorato di cinque punti percentuali su base annua, che saranno destinati a copertura degli oneri amministrativi del Fondo Pensione AGRIFONDO.

Di seguito si riportano i recapiti utili e gli indirizzi cui le aziende possono rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni:

Sede legale:
Fondo Pensione AGRIFONDO
Via Torino 6 00184 Roma
Sito internet www.agrifondo.it
e-mail info@agrifondo.it

Sede operativa:
Fondazione ENPAIA
Viale Beethoven 48 00144 Roma
Call Center 800.010270 – 800.313231
fax 06 / 5926295

Certi di confidare, nell'interesse dei lavoratori e delle Aziende stesse, in una forte spinta solidaristica, si inviano distinti saluti.

Il Presidente
Mauro Tonello